



ATTO N. DD 4256

DEL 21/10/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 786

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 044 “di Alpette” dal km. 4+500 al km. 9+200 circa, in territorio dei Comuni di Alpette, Cuorgnè e Pont Can.se.
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per esecuzione lavori di sistemazione della carreggiata e delle pertinenze stradali a seguito degli eventi meteorologici del 02-03/10/2020.

Premesso che:

- a seguito degli eventi meteorologici del 02-03/10/2020 lungo la S.P. n. 044 “di Alpette” in territorio dei Comuni di Alpette, Cuorgnè e Pont Can.se, si sono verificati dissesti della scarpata a sostegno della carreggiata stradale al km. 4+500, 6+700 e 7+400 circa oltre al peggioramento delle condizioni di alberi a dimora nelle aree circostanti il tracciato causando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;
- stante la situazione si è provveduto alla redazione di un Verbale di Constatazione dello stato di Somma Urgenza e all’emissione di Lettere d’Ordine per l’esecuzione di Lavori Urgenti di esecuzione di scogliere, taglio alberi, ripristino fossi ed attraversamenti stradali.

Visto il D.P.C.M. del 13/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/05/2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Ciò premesso e considerato al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino in condizioni di sicurezza, lungo la S.P. n. 044 “di Alpette” in territorio dei Comuni di Alpette, Cuorgnè e Pont Can.se dal km. 4+500 al km. 9+000 circa, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta, di un senso unico alternato a vista o regolato da movieri o impianto semaforico fino al 06/11/2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità



Operativa n. 04 geom. Marco Severico.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 044 "di Alpette" in territorio dei Comuni di Alpette, Cuornè e Pont Can.se dal km. 4+500 al km. 9+000 circa, di provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta, di un senso unico alternato a vista o regolato da movieri o impianto semaforico, fino al 06/11/2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

- Il personale di questa Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 - Circolo Territoriale n. 09 di Rivarolo, competente per territorio per quanto riguarda gli interventi di taglio alberi e ripristino fossi ed attraversamenti stradali ,
 - la Ditta C.E.V.I.G. S.r.l. con sede in via Busano, 7 – Rivara e-mail: cevig@cevig.it per quanto riguarda gli interventi di esecuzione di scogliere a sostegno della carreggiata stradale,
- nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applica le disposizioni del Decreto del Ministero



delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adotta i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019 e restano responsabili del mantenimento in esercizio del tratto stradale e della corretta posa ed efficacia della relativa segnaletica, fino a cessate esigenze

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 13/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/05/2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questo Servizio Viabilità 3 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani